



A.C. CUNEO **SERVIZI**
S.r.l.

**REGOLAMENTO
PER LA L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI,
LAVORI E FORNITURE SOTTO SOGLIA DI
RILEVANZA COMUNITARIA**

(Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 15 marzo 2017)

PREMESSA

La Società A.C. Cuneo Servizi S.r.l. è una società a totale capitale pubblico, interamente posseduto dall'Automobile Club Cuneo.

Si evidenzia che trattandosi di una Società in cui è identificabile un unico centro di responsabilità, il Titolare del centro di responsabilità viene individuato nella persona del Consigliere al quale sono demandati i compiti dell'ordinaria gestione della Società stessa.

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente atto disciplina il sistema delle acquisizioni di beni, servizi e lavori nonché i relativi contratti della Società A.C. Cuneo Servizi S.r.l. di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. n° 50 del 18 aprile 2016 contemperando i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.
2. Sono fatte salve le piccole spese effettuate con cassa economale in base alle fattispecie individuate nel relativo Regolamento. E' fatto divieto, ai sensi del presente regolamento, scorporare artificiosamente gli acquisti, i servizi ed i lavori al solo scopo di sottrarli alla presente disciplina.
3. Nel caso di affidamento di contratti aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori e degli altri contratti sopra la soglia comunitaria si applicano le disposizioni previste dal D.lgs. n° 50 del 18 aprile 2016.
4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni inerenti l'attività negoziale, gli importi sono da considerarsi al netto dell'I.V.A.

Art. 2

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Nell'attività contrattuale finalizzata all'acquisizione di forniture di beni, servizi e lavori, il RUP (Responsabile del Procedimento) è individuato nel Titolare del Centro di Responsabilità, come indicato in premessa.
2. Il RUP svolge i compiti affidatigli dalla legge per le varie fasi del procedimento di affidamento, nonché controlla la regolare esecuzione contrattuale delle prestazioni rese dall'affidatario, che dovranno essere conformi a quanto previsto nei documenti di natura contrattuale.

Art. 3

AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE AD EURO 1.000,00

1. Per le spese di importo inferiore ad euro 1.000,00, si procede con affidamento diretto per il tramite del RUP, garantendo il rispetto dei criteri di economicità e rotazione dei fornitori.
2. La soglia di 1.000,00 euro è da intendersi al netto dell'I.V.A.
3. Resta d'obbligo richiedere lo "SMART CIG", che dovrà essere riportato sulla richiesta di ordine.
4. Resta ferma la necessità, prima di procedere con l'affidamento di effettuare i controlli previsti dall'art. 80 del D.lgs. 50/2016.
5. Il perfezionamento dell'affidamento avviene mediante scambio di corrispondenza commerciale.

Art. 4

AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE AD EURO 40.000,00

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad euro 40.000,00, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettere b e c del D.lgs. n° 50/2016, avviene mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta, oppure mediante gara informale, con la richiesta di almeno tre preventivi, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato e nel rispetto dei principi di cui all'art. 1 del presente Regolamento.
2. La soglia di 40.000,00 euro è da intendersi al netto dell'I.V.A.
3. Nel caso di affidamento diretto, il Responsabile del Procedimento dovrà, con proprio atto, indicare le ragioni della scelta dell'operatore che a titolo esemplificativo e non esaustivo potranno consistere nelle seguenti ipotesi:
 - a) adeguate referenze maturate per l'esecuzione di appalti precedenti;
 - b) tempestività nell'erogazione della prestazione;
 - c) continuità rispetto a una precedente prestazione;
 - d) convenienza economica in relazione al rapporto qualità/prezzo;
 - e) convenienza costo/efficacia in relazione ai tempi di esecuzione;
4. Nel caso di gara informale, la procedura prende avvio con l'inoltro della lettera di invito o la richiesta di preventivo agli operatori economici individuati attraverso indagine esplorativa di mercato, volta ad identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali concorrenti. La lettera di invito o la richiesta di preventivo dovrà contenere un termine ragionevole per la presentazione delle offerte.
5. Le offerte dovranno essere acquisite agli atti le con i mezzi e nelle forme ritenuti più opportuni (fax, posta elettronica, posta certificata, etc.).
6. La lettera di invito o la richiesta di preventivo dovranno contenere i seguenti elementi:
 - a) l'oggetto della prestazione e le caratteristiche tecniche-funzionali;
 - b) i tempi e le modalità di esecuzione;
 - c) il termine di presentazione delle offerte ed il periodo di validità delle stesse;
 - d) il criterio di aggiudicazione prescelto e, nel caso di scelta dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'indicazione dei criteri di valutazione e degli elementi di ponderazione;
 - e) le eventuali garanzie;
 - f) le eventuali penalità e le cause di risoluzione;
 - g) il richiamo e le informazioni circa l'obbligo di uniformarsi alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia di osservanza degli oneri assicurativi e previdenziali, delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei dipendenti di tracciabilità delle transazioni, ecc.;
 - h) i termini di pagamento;
 - i) i requisiti di partecipazione richiesti e le eventuali modalità di comprova degli stessi;
 - j) lo schema di contratto o di capitolato tecnico ove predisposti;
 - k) il CIG (Codice identificativo gara);
 - l) il nominativo del responsabile del procedimento, l'ufficio referente e qualsiasi altro ulteriore documento o elemento ritenuto utile ed opportuno.

7. Nella lettera di invito può essere inserita la clausola per cui la richiesta di preventivo non impegna la società ovvero la riserva di aggiudicare ove sia vantaggioso per la società anche in presenza di una sola offerta valida o di non aggiudicare motivatamente.

8. I preventivi devono essere accompagnati da dichiarazione sostitutiva resa dal titolare o legale rappresentante della ditta invitata alla gara informale, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 con la quale si attesti il possesso di particolari idoneità professionali o abilitazioni richieste dalla natura del servizio o della fornitura, nonché il possesso dei requisiti di ordine generale cui all'articolo 80 del D.lgs. 50/2016.

9. Nel caso in cui il criterio di scelta sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'esame delle offerte e l'individuazione dell'affidatario sono effettuati da una commissione aggiudicatrice costituita e presieduta dall'Organo di amministrazione, della quale possono essere chiamati a farne parte esperti esterni alla società.

10. Il perfezionamento del contratto avviene mediante scambio di corrispondenza commerciale.

11. L'esito degli affidamenti è soggetto ad avviso di pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente A.C. Cuneo Servizi Srl – Società in house dell'Automobile Club Cuneo", del sito web www.cuneo.aci.it.

12. Ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett.b), del D.lgs. 50/2016 non si applica il termine dilatorio di *stand still* di 35 giorni per la stipula del contratto.

Art. 5

AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO PARI O SUPERIORE AD EURO 40.000,00 E FINO ALLE SOGLIE DI CUI ALL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) D.lgs. 50/2016

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori di importo pari o superiore ad euro 40.000,00 e inferiore ad euro 150.000,00 ovvero servizi e forniture di importo pari o superiore ad euro 40.000,00 e inferiore alle soglie comunitarie può essere affidato tramite procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici se sussistono in tale numero soggetto idonei.

2. I lavori di importo inferiore ad euro 150.000,00, da realizzare in amministrazione diretta, sono individuati dalla società, ad opera dell'Organo di amministrazione.

3. Le soglie indicate sono da intendersi al netto dell'IVA.

4. Gli operatori economici da invitare sono individuati sulla base di indagini di mercato o mediante avviso pubblico sul proprio profilo committente per un periodo non inferiore a 15 giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai concorrenti che si intendono invitare a presentare offerta.

5. La procedura prende l'avvio con atto formale da parte del Consiglio di Amministrazione della società che in applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, contiene, almeno, l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle

opere/beni/servizi che si intendono conseguire, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte, l'importo massimo stimato dell'affidamento, nonché le principali condizioni contrattuali.

6. Nella lettera di invito sono specificate tutte le informazioni utili per la presentazione delle offerte secondo quanto indicato al comma 6 dell'art. 3 del presente regolamento.

7. Il termine fissato per la presentazione delle offerte non deve essere inferiore a 15 giorni dalla data di spedizione della lettera di invito, salvo i casi di motivata urgenza il cui termine può essere ridotto a 7 giorni.

8. Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.lgs. 50/2016, la stipula del contratto può consistere, secondo l'uso del commercio, in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi.

9. L'esito degli affidamenti è soggetto ad avviso di pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente A.C. Cuneo Servizi Srl – Società in house dell'Automobile Club Cuneo", del sito web www.cuneo.aci.it, nel rispetto delle prescrizioni di pubblicità di cui al D.lgs. 50/2016 e delle Linee Guida emanate dall'ANAC.

10. Ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett.b), del D.lgs. 50/2016 è esclusa l'applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.

Art. 6

Procedure negoziate per l'affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro

1. L'affidamento e l'esecuzione di importo pari o superiore a euro 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro può essere affidato tramite procedura negoziata previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.

2. Le soglie indicate sono da intendersi al netto dell'IVA.

3. Gli operatori economici da invitare sono individuati sulla base di indagini di mercato o mediante avviso pubblico sul proprio profilo committente per un periodo non inferiore a 15 giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai concorrenti che si intendono invitare a presentare offerta.

4. La procedura prende l'avvio con atto formale da parte del Consiglio di Amministrazione della società che in applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, contiene, almeno, l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere/beni/servizi che si intendono conseguire, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte; l'importo massimo stimato dell'affidamento, nonché le principali condizioni contrattuali.

5. Per affidamenti di importo superiore a 500.000,00 euro, la scelta della procedura negoziata deve essere adeguatamente motivata in relazione alle ragioni di convenienza.

6. Ai sensi dell'art. 32, comma 9, si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto, fatta salva l'ipotesi di cui all'art.32, comma 10, lett.a).

Art. 7

ORDINAZIONE, PAGAMENTO E GESTIONE PATRIMONIALE

1. Ad avvenuta individuazione del contraente, il Responsabile del procedimento provvede a formalizzare l'ordinazione dei beni, dei servizi o lavori necessari. Il contratto è stipulato attraverso scrittura privata che può anche consistere in apposito scambio di lettere con cui il Titolare del centro di responsabilità dispone l'ordinazione dei beni o servizi.

2. La lettera di incarico costituisce anche atto per la formalizzazione del rapporto contrattuale alternativo alla scrittura privata semplice. Tale formalizzazione può anche consistere in apposito scambio di lettere commerciali.

3. La lettera o la scrittura privata deve essere sottoscritta per accettazione dall'assuntore o da persona legalmente capace di impegnare il contraente e deve richiamare tutte le condizioni indicate nella lettera di invito nonché il prezzo della prestazione.

4. I pagamenti, salvo diversa indicazione, sono disposti entro sessanta giorni dalla data di presentazione delle fatture e, comunque, sono subordinati all'accertamento, da parte del responsabile dell'esecuzione, della rispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, nonché alle verifiche di correttezza contributiva accertata attraverso l'acquisizione d'ufficio del DURC.

5. Nel caso di forniture, i beni, ove previsto o siano inventariabili, devono essere presi in carico ed annotati con il relativo numero di inventario.

Art. 8

GARANZIE E VERIFICHE

1. Si può prescindere dal richiedere la garanzia ove il lavoro, la fornitura o il servizio da eseguire non superi l'importo di € 10.000,00 con esclusione dell'IVA, ovvero a discrezione del responsabile del procedimento in considerazione dell'affidabilità e solidità della ditta o qualora il contraente sia un ente pubblico o un ente pubblico economico o società pubblica.

2. I servizi e le forniture acquistate ai sensi del presente Regolamento sono soggetti rispettivamente – in ragione degli importi e del loro oggetto e in base alle condizioni indicate nel contratto – a verifica di conformità o a collaudo o ad attestazione di regolare esecuzione al fine di accertare l'esatto adempimento delle prestazioni contrattuali e verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto.

Art. 9

TRACCIABILITA' FINANZIARIA

1. La società nei contratti e/o nelle lettere di affidamento, dovrà inserire la clausola con cui l'affidatario si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge del 13 agosto 2010, n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie", In particolare Il contraente, a pena di nullità assoluta dei affidamenti, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n° 136 e specificatamente i commi 8 e 9 dell'art. 3 della citata Legge e sue successive modifiche ed integrazioni.

2. Il soggetto affidatario, a pena di nullità, dovrà far pervenire alla società autocertificazione sottoscritta dal rappresentante legale della ditta congiuntamente alla copia del documento di riconoscimento in corso di validità. La predetta autocertificazione deve contenere anche l'espressa accettazione dei commi 8 e 9 dell'art. 3 della Legge 136/2010 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

3. La mancanza di tali elementi non consentirà alla società di effettuare transazioni finanziarie relative ai contratti di lavori, forniture e servizi in essere.

4. Qualsiasi pagamento inerente gli affidamenti rimane sospeso sino alla comunicazione, da parte dell'aggiudicatario, del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, esimendo la società da ogni pretesa risarcitoria o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.

Art. 10

NORME DI COMPORTAMENTO – LEGGE n° 190/2012 e s.m.i.

1. I concorrenti, in tutte le fasi della procedura, dovranno agire secondo i principi di buona fede, lealtà e correttezza professionale e pertanto non dovranno porre in essere comportamenti anticoncorrenziali.

2. Le imprese partecipanti alla gare dovranno rispettare quanto disposto dalla società con il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e dal Codice Etico di Federazione ACI, pubblicato sul sito web dell'Automobile Club Cuneo (www.cuneo.aci.it).

3. Il non rispetto di quanto indicato ai commi precedenti comporta l'esclusione del concorrente dalla gara.

Art. 11

MEZZI DI TUTELA

1. Nel caso di ritardo o di inadempienza per fatti imputabili al contraente, Il Titolare del centro di responsabilità, o il responsabile dell'esecuzione da questi nominato, applica le penali previste nella lettera d'ordine. Inoltre, dopo formale diffida mediante lettera raccomandata A/R o posta certificata rimasta senza esito, il responsabile può disporre l'esecuzione in danno di tutto o parte della fornitura, del servizio o del lavoro, a spese del soggetto inadempiente, salvo l'esercizio, da parte della Società, dell'azione per il risarcimento degli eventuali danni.

Art. 12 **Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società A.C. Cuneo Servizi S.r.l.

Il presente Regolamento è reso pubblico attraverso la pubblicazione sul sito internet www.cuneo.aci.it – sezione “Amministrazione Trasparente A.C. Cuneo Servizi Srl – società in house dell'Automobile Club Cuneo”.